

Roma, 24 agosto 2021

CIRCOLARE N. 8.928
Prot. n. 94.924/I.V.

ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI
Loro indirizzi

TRASPORTI INTERNAZIONALI - Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci su strada con veicoli di massa massima da 2,5 a 3,5 ton - Estensione ambito applicazione Regolamento n. 1072/2009 (Circolare MIMS n. 2 del 9 agosto 2021).

Con la circolare in oggetto, allegata, la competente direzione generale per l'autotrasporto del MIMS ha fornito indicazioni sull'ottenimento di licenza comunitaria da parte delle imprese iscritte al REN che dispongono di **veicoli di massa massima a carico ammissibile – compresa quella dei rimorchi - superiore a 2,5 e fino a 3,5 ton.**

A decorrere dal 21 maggio 2022, infatti, le imprese che intendono eseguire trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi nel territorio UE, anche se operano soltanto con tali veicoli, devono essere titolari di licenza comunitaria (art. 4, Regolamento n. 1072/2009).

Tale obbligo è stato introdotto, come noto, dal **Regolamento n. 2020/1055** di cui abbiamo trattato con *circolare n. 8.428 del 1° settembre 2020* alla quale rinviamo per i necessari approfondimenti.

Il MIMS, nel fornire un aggiornamento delle indicazioni contenute nella circolare n. 6/2017 del 6 giugno 2017 (*cf. circolare n. 7.507 dell'8 giugno 2017*) che resta in vigore per le parti non modificate dalla circolare in commento, elenca le **modalità di presentazione della domanda** di rilascio di licenza comunitaria originale, da parte dell'utenza :

- **preferibilmente tramite posta elettronica certificata**, con o senza l'apposizione della firma digitale, all'indirizzo dg.ts-div4@pec.mit.gov.it;
- **tramite servizio postale** al seguente indirizzo: *Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità - Divisione 4, via Giuseppe Caraci 36, 00157, Roma*;
- **allo sportello** della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità - Divisione 4, all'indirizzo sopra indicato, nei giorni di apertura (*lunedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00*), comunque nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8.8.1991, n. 264, e successive modificazioni (**Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto**);
- **in busta chiusa** presso l'ufficio di corrispondenza sito all'interno del complesso di via G. Caraci n. 36, 00157 Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Ricordiamo che ANITA, limitatamente alle imprese aderenti, effettua gratuitamente il servizio “sportello” di presentazione delle domande di licenza UE, ritiro e spedizione delle stesse.

Il MIMS raccomanda di presentare la domanda di rilascio di licenza UE da parte delle imprese che operano esclusivamente con veicoli 2,5-3,5 ton a partire dal **1° gennaio 2022**, con largo anticipo quindi rispetto all’obbligo di tale autorizzazione internazionale che scatta il **21 maggio 2022**, per consentire una più efficace organizzazione dell’attività degli uffici ministeriali e per dare modo alle imprese stesse di richiedere successivamente presso il competente UMC il rilascio di copie conformi da mettere sui veicoli.

Resta inteso che fino al 20 maggio 2022, le imprese che dispongono di tali veicoli possono svolgere attività di trasporto internazionale in ambito UE, in regime di esenzione da licenza comunitaria.

Le imprese già titolari di licenza UE che intendono dotare i veicoli di massa da 2,5 a 3,5 ton eventualmente posseduti, possono richiedere anch’esse copie conformi di licenza comunitaria a partire dal gennaio 2022.

Per ottenere la licenza comunitaria, l’impresa deve risultare iscritta con lo status di “attiva” al REN (*nonché con lo status di “definitiva” all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298/74*) e il soggetto designato come **gestore dei trasporti dell’impresa** deve essere in possesso di un **attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, idoneo** quindi per ottenere il rilascio della licenza comunitaria.

Con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -
